

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo francesca.grosso@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>1. Spese ammissibili</p> <p>Tra le spese ammissibili al punto 3.4.1 iii sono indicate le spese di “sostituzione degli impianti e macchinari con nuovi e più efficienti ubicati all'interno degli immobili aziendali”, mentre nell'elenco delle spese non ammissibili al 3.4.5 rientrano “le spese per l'acquisizione dei beni per mera sostituzione di tecnologia”.</p> <p>È possibile sostituire macchinari obsoleti con nuovi macchinari più efficienti e a risparmio energetico?</p>	<p>La “<i>mera sostituzione di tecnologia</i>” si riferisce all'acquisto o al rinnovo di beni strumentali che non comportano innovazione, ampliamento o trasformazione del processo produttivo. La “<i>mera sostituzione</i>” è una categoria non agevolabile. A titolo esemplificativo, rientrano nella definizione di “<i>mera sostituzione</i>” interventi come i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione semplice di un bene: ad esempio, cambiare un macchinario obsoleto con uno nuovo che svolge la stessa funzione, senza modificare il processo produttivo. - l'assenza di novità o miglioramento sostanziale della performance energetica; - la sostituzione di un macchinario obsoleto o che abbia raggiunto il suo fine vita che debba essere sostituito per ripristinarne la funzione produttiva. <p>Per quanto sopra, la sostituzione di un macchinario preesistente con uno nuovo può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso, alle seguenti condizioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laddove la sua sostituzione sia espressamente prevista in modo argomentato e giustificato all'interno della diagnosi energetica ex-ante; - Laddove sia possibile documentare il contributo offerto dalla sostituzione di tale macchinario al miglioramento della performance energetica complessiva del processo produttivo e/o di erogazione dei servizi agito all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
<p>2. Requisiti di ammissibilità</p> <p>L'Avviso ammette programmi di investimento per l'efficientamento dei processi e dei servizi “<i>attraverso la realizzazione di interventi sugli edifici, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate nei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi</i>”, purché il programma consegua nel complesso almeno il 30% di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto ai valori ex-ante (par. 3.1, comma 3). Inoltre, tra gli esempi di tipologia A figura la “<i>introduzione/sostituzione di motori ... secondo le migliori tecnologie disponibili</i>” (par. 3.1, lett. A). Si chiede conferma che i motori di propulsione navale installati a bordo di un'unità impiegata nell'erogazione del servizio turistico possano essere considerati “<i>macchinari/attrezzature</i>” ai sensi dell'Avviso e, quindi, rientrare tra gli interventi ammissibili, fermi i requisiti prestazionali sopra richiamati.</p>	<p>Gli interventi che abbiano ad oggetto l'introduzione e/o la sostituzione di motori endotermici alimentati a combustibili fossili non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso.</p>
<p>3. Spese ammissibili (Ubicazione dei beni e requisito “all'interno dell'unità locale/immobile”)</p> <p>Nel par. 3.4, comma 1, lett. ii)-iii), l'Avviso riferisce la riqualificazione degli impianti e la sostituzione di macchinari “<i>ubicati all'interno delle unità locali/immobili aziendali</i>”. Considerato che i motori di propulsione sono componenti installati su un natante (bene mobile non ubicato in modo permanente all'interno dell'immobile), si chiede se, per le imprese di servizi turistici via mare, l'intervento su imbarcazioni assegnate all'unità produttiva (con sede/ormeggio in Sicilia) possa comunque ritenersi ammissibile e con quali eventuali condizioni documentali (es. legame funzionale del bene mobile con l'unità locale, registri/ammortamenti, disponibilità effettiva, ecc.).</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.</p>
<p>4. Spese ammissibili (Requisito del 30% e modalità di calcolo/diagnosi per servizi svolti con mezzi navali)</p> <p>Si chiede conferma che la diagnosi energetica (ex UNI CEI EN 16247) possa riferirsi al profilo dei consumi energetici dell'attività di erogazione del servizio (carburante utilizzato dall'imbarcazione, ecc.) e che il 30% di riduzione possa essere calcolato sui consumi di energia primaria e sulle emissioni connesse all'operatività dei natanti, indicando metodologie e dati minimi da adottare per il confronto ex-ante/ex-post e per la misurazione/monitoraggio richiesti dall'Avviso.</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.</p>
<p>5. Spese ammissibili (Ammissibilità di motori endotermici (ICE) di nuova generazione)</p> <p>Ferma restando l'osservanza del principio DNSH e del Climate proofing, si chiede se la sostituzione con motori navali endotermici (ad es. ICE di nuova generazione a maggior rendimento e minori emissioni) sia ammissibile in linea di principio, laddove documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il conseguimento del 30% di riduzione dei consumi/emissioni a livello di programma; b) il rispetto delle check-list DNSH e degli ulteriori adempimenti ambientali previsti dall'Avviso. <p>In caso affermativo, si chiede di precisare eventuali limiti/condizioni (es. esclusione di tecnologie non coerenti con DNSH, requisiti emissivi, combustibili ammessi).</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.</p>
<p>6. Spese ammissibili (carattere “integrato” del programma ed esclusione della mera sostituzione)</p> <p>Il par. 3.1 prevede che i programmi non possano consistere nella “<i>sola sostituzione individuale di macchinari/impianti</i>” e, più in generale, esclude gli interventi di mera sostituzione di tecnologie esistenti. Si chiede se, al fine di evitare tale esclusione, l'intervento di sostituzione dei motori possa essere valutato ammissibile se inserito in un programma integrato che comprenda, ad esempio, sistemi di misura/monitoraggio dei consumi ed emissioni a bordo, ottimizzazione dell'assetto/propulsione, e altre</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.</p>

<p>misure coerenti con la tipologia A (sistemi di gestione e ottimizzazione dei consumi), secondo la logica dell'Avviso.</p>	
<p>7. Spese ammissibili Si chiede conferma della corretta imputazione della spesa per i nuovi motori e relativa installazione alla voce “acquisto di ... macchinari nuovi di fabbrica e relativa messa in opera”, nonché indicazioni specifiche (se previste) sulla documentazione tecnica da allegare (diagnosi, preventivi, capitolati, specifiche prestazionali, misure ex-ante/ex-post, ecc.).</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 2.</p>
<p>8. Spese ammissibili Si chiede di chiarire se nell'ambito degli interventi aventi ad oggetto di “Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza”, possono annoverarsi come ammissibili interventi tesi all'installazione di caldaie di nuova generazione alimentate a combustibili fossili.</p>	<p>In analogia con quanto risposto al quesito nr. 2, l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili di qualsiasi tipologia non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 1058 che consente “investimenti in caldaie a combustibili fossili solo in specifici casi, come per gli investimenti selezionati prima del 2025 in conformità a normative precedenti”.</p> <p>Pertanto, ai fini dell'efficientamento energetico di impianti di riscaldamento/raffrescamento sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza.</p>